

Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate Progetti di legge C. 3372 e C. 3956

In tarda mattinata odierna le Commissioni Affari Costituzionali e Difesa della Camera dei deputati hanno ascoltato informalmente le Organizzazioni Sindacali di comparto nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge n. 3372 e 3956 concernenti "Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate".

Questa Segreteria, oltre ad aver ampiamente esposto ed illustrato le proprie tesi nel corso dell'audizione, ha consegnato l'allegata relazione scritta.

Roma, 03/05/2003

Audizione informale sulle proposte di legge nn. 3372 e 3956 concernenti "Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate" presso la I Commissione permanente (Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni) della Camera dei Deputati.

Il Coordinamento che ho l'onore di rappresentare ha sempre sostenuto la necessità di differenziare le procedure negoziali previste dal D. Lgs. 195/95 come modificato dal D. Lgs. 129/2000, soprattutto nella parte che riguarda le Forze armate, attesa la sostanziale differenza che esiste nel modello organizzativo e la diversità dell'individuazione e destinazione delle voci accessorie ovvero, più propriamente, "delle indennità".

Parimenti abbiamo da sempre segnalato l'incongruenza che lega alla stessa procedura contrattuale, sebbene in momenti distinti, organizzazioni sindacali e rappresentanze delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate.

Una stridente procedura che in nome dell'omogeneità, sacrosanta, delle voci retributive ha sempre ridotto, a mio avviso, il ruolo e la funzione sindacale senza, peraltro, riconoscere un compiuto ruolo alle rappresentanze militari.

Un sistema che, in pratica, ha creato non poche tensioni tra rappresentanze e organizzazioni sindacali e ostacoli alla parte pubblica nell'obiettivo di garantire una sostanziale omogeneità retributiva.

Obiettivo in parte fallito, vista la disuguaglianza che ancora oggi sussiste tra le diverse indennità, soprattutto quelle legate a determinate condizioni d'impiego e specializzazione, estese per analogia, spesso con forti disparità, alle diverse Forze per servizi analoghi.

Il Coordinamento UILPA Penitenziari, pertanto, giudica favorevolmente le proposte di legge ma nel contempo auspica una integrazione per taluni aspetti che, da sempre, sono stati rivendicati in sede contrattuale.

In primo luogo, un modello concreto di arbitrato e conciliazione, analogo a quello in atto nel Pubblico impiego, per tutte le procedure di informazione, esame congiunto e contrattazione decentrata in modo da rendere compiuto ed efficace il sistema contrattuale, riducendo, così, i casi, sempre più frequenti, di ricorso alla Magistratura amministrativa e del lavoro per mancata attuazione degli accordi o violazione degli stessi.

Fermo restando il riconoscimento delle normative attuali, è opportuno prevedere forme più efficaci di partecipazione delle organizzazioni del personale alla definizione delle materie di cui al comma 2, lettera f), numeri da 1 a 8, dei due progetti di legge, magari con confronti semestrali tra le Amministrazioni interessate e le OO. SS. stesse finalizzate a delineare le necessarie modifiche normative.

Riteniamo opportuno, inoltre, chiarire le modalità che riguardano la partecipazione alla contrattazione della dirigenza civile (comma 2, lettera B) richiamando il modello vigente nel Pubblico impiego.

Va chiarito, infine, il limite valido per la sottoscrizione del contratto per le Forze di polizia ad ordinamento civile da parte delle OO. SS. in relazione al peso nelle singoli amministrazioni ed a quello complessivo al tavolo contrattuale. Limite che deve essere indicato nello stesso DPCM che definisce le OO. SS. rappresentative ammesse al rinnovo contrattuale.

**Il Segretario Generale
Massimo Tesei**

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in considerazione dei compiti istituzionali relativi alla tutela interna ed esterna del territorio e dei cittadini, previsti per le Forze di polizia e le Forze armate dai rispettivi ordinamenti, è istituito un autonomo comparto di negoziazione e di concertazione, denominato "difesa e sicurezza", al fine di disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del relativo personale.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la disciplina delle procedure di negoziazione e di concertazione di cui all'articolo 1 della presente legge, apportando disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di distinte modalità per i procedimenti di negoziazione e di concertazione relativamente al personale ad ordinamento civile ed a quello ad ordinamento militare; tali procedimenti sono conclusi con provvedimenti i cui contenuti sono recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, distinti, comunque, per il comparto sicurezza riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare e per il comparto difesa riguardante il personale delle Forze armate;

b) i contenuti del rapporto d'impiego dei dirigenti civili e militari devono essere disciplinati, nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), mediante apposite e distinte modalità, anche con riferimento alla partecipazione delle rappresentanze di tale personale;

c) il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, il Ministro dell'economia e delle finanze, ed i Ministri rispettivamente competenti, o i sottosegretari di Stato da loro delegati, compongono le delegazioni di parte pubblica che partecipano ai procedimenti di cui alla lettera a);

d) le delegazioni di parte sindacale che partecipano ai procedimenti di negoziazione sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile;

e) la partecipazione delle rappresentanze militari ai procedimenti di concertazione interministeriale è assicurata in modo da garantire il ruolo e l'autonomia istituzionale ad essi attribuiti dalla specifica normativa che le disciplina, in armonia con i principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

f) indicazione delle materie, che possono anche essere diverse in relazione allo *status* del personale interessato, la cui disciplina è demandata ai procedimenti stessi, con particolare riguardo agli aspetti retributivi. E' comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

1) organizzazione del lavoro e degli uffici;

2) procedure per la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio, con esclusione del trattamento di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

3) mobilità ed impiego del personale;

4) sanzioni disciplinari;

5) determinazione delle dotazioni organiche;

6) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;

7) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;

8) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto legislativo, sentite le rappresentanze del personale interessato, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

Art. 3.

1. La previsione della quantificazione dell'onere derivante dalle procedure di negoziazione e di concertazione dell'autonomo comparto di cui all'articolo 1 della presente legge, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, deve essere inserita con apposita norma nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in considerazione dei compiti istituzionali e derivanti dai rispettivi ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di Polizia è istituito un autonomo comparto di negoziazione e di concertazione, denominato "difesa e sicurezza", al fine di disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del relativo personale.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la disciplina delle procedure di negoziazione e di concertazione di cui all'articolo 1 della presente legge, apportando disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di distinte modalità per i procedimenti di negoziazione e di concertazione relativamente al personale ad ordinamento civile ed a quello ad ordinamento militare; tali procedimenti sono conclusi con provvedimenti i cui contenuti sono recepiti in decreti del Presidente della Repubblica, distinti, comunque, per il comparto sicurezza riguardante le Forze di Polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare e per il comparto difesa riguardante il personale delle Forze armate;

b) i contenuti del rapporto d'impiego dei dirigenti civili e militari devono essere disciplinati, nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), mediante apposite e distinte modalità, anche con riferimento alla partecipazione delle rappresentanze di tale personale;

c) il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Ministri rispettivamente competenti, o i sottosegretari di Stato da loro delegati, compongono le delegazioni di parte pubblica che partecipano ai procedimenti di cui alla lettera a);

d) le delegazioni di parte sindacale che partecipano ai procedimenti di negoziazione sono composte dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale operanti nell'ambito delle Forze di Polizia ad ordinamento civile;

e) la partecipazione delle rappresentanze militari ai procedimenti di concertazione interministeriale è assicurata in modo da garantire il ruolo e l'autonomia istituzionale ad essi attribuiti dalla specifica normativa che li disciplina, in armonia con i principi dettati dalla giurisprudenza costituzionale in materia;

f) indicazione delle materie, che possono anche essere diverse in relazione allo *status* del personale interessato, la cui disciplina è demandata ai procedimenti stessi, con particolare riguardo agli aspetti retributivi. E' comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

1) organizzazione del lavoro e degli uffici;

2) procedure per la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio, con esclusione del trattamento di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

3) mobilità ed impiego del personale;

4) sanzioni disciplinari;

5) determinazione delle dotazioni organiche;

6) modi di conferimento della titolarità degli uffici e dei comandi;

7) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali del personale;

8) trattamento accessorio per servizi prestati all'estero.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali. Lo schema di decreto legislativo, sentite le rappresentanze del personale interessato, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.

Art. 3.

1. La previsione della quantificazione dell'onere derivante dalle procedure di negoziazione e di concertazione dell'autonomo comparto di cui all'articolo 1 della presente legge, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, deve essere inserita con apposita norma nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.